



COMUNE DI FILIANO

Provincia di Potenza

Codice Fiscale: 80004190767 infoline: 0971-836010 - Fax: 836009

Area Amministrativa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto l'art. 4 del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44.

RENDE NOTO

CHE

- l'I.C.I. è stata sostituita dall'**Imposta Municipale Propria** (anche impropriamente chiamata IMU);
- **entro il 18 giugno 2012**, necessita effettuare il versamento della **prima rata** dell'imposta dovuta per l'Anno 2012.

Soggetti Passivi : sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta : il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli (lettera h dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92) ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10), nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c.8, D.Lgs. n. 23/2011.

Base Imponibile

- **Fabbricati iscritti in catasto**: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**:

Cat. A (no A/10)	160
Cat. C/1	55
Cat. D (no D/5)	60

Cat. A/10	80
Cat. C/2 - C/6 - C/7	160
Cat. D/5	80

Cat. B	140
Cat. C/3 - C/4 - C/5	140

Valore imponibile = rendita catastale x 5% x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati**: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92.

- **Aree fabbricabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5), D.Lgs. n. 504/92).

Aliquote : l'Amministrazione non ha modificato le aliquote statali e si riserva, eventualmente, di rivederle entro il 30 settembre 2012. Si riportano, pertanto, le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 :

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale	0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 %
Tutti gli altri immobili	0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale e per determinare il saldo nel mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10 dicembre 2012, per effetto delle possibili modifiche che potranno essere decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Necessita presentare apposita autocertificazione, su modello da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi, nei tempi previsti per la presentazione delle Dichiarazioni IMP. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati.

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti non sono più considerate assimilate all'abitazione principale e rientrano quindi nella fattispecie soggetta all'aliquota del 0,76% come sopra descritta.

Detrazione : per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Spetta, inoltre, una maggiorazione della detrazione nella misura di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Calcolo dell'imposta : il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull'imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la **quota statale**, pari al 50% del tributo determinato applicando l'**aliquota statale di base** (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13 del D.L. n. 201/2011).

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune: www.comune.filiano.pz.it

Per calcolare l'imposta, sullo stesso sito è disponibile un'apposito software, dal quale, oltre al calcolo della rata da pagare, si può stampare anche il **Mod. F24 semplificato**. Inoltre, si precisa che i **contribuenti potranno rivolgersi direttamente presso l'Ufficio Tributi Comunale** (posto al piano terra della Sede Municipale) e richiedere la stampa di detto Modello.

E' **necessario**, però, porre la massima attenzione sulla circostanza che detto modello verrebbe stampato sulla base degli immobili che lo stesso contribuente ha dichiarato, a suo tempo, ai fini Ici, quando per l'applicazione della vecchia imposta erano esenti alcuni immobili che successivamente sono stati attratti ad imposizione della nuova IMP.

Rateizzazione - per l'anno corrente l'Imposta Municipale Propria si versa in due rate:

- prima rata entro il **18 giugno 2012**
- seconda rata entro il **17 dicembre 2012**

Solo per le abitazioni principali e relative pertinenze è possibile effettuare il versamento in tre rate:

- prima rata entro il **18 giugno 2012;**
- seconda rata entro il **17 settembre 2012;**
- terza rata entro il **17- dicembre 2012.**

Pagamento : il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo **Modello F24 semplificato** presso le Poste o una Banca, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice del Comune di Filiano, da indicare è : **D593**. Nel versamento è

necessario separare la quota comunale da quella statale. Il pagamento va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 12,00 (poiché detto limite potrebbe essere variato in occasione dell'approvazione del relativo Regolamento Comunale si consiglia di verificarlo in fase di pagamento dell'ultima rata) :

Tipologia immobili	Codice IMP quota Comune	Codice IMP quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	==
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	==
Terreni	3914	3915
Aree Fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Dichiarazione : per la nuova imposta non occorre presentare una nuova denuncia sempreché tutti gli immobili siano già stati dichiarati ai fini Ici. I contribuenti, invece, sono tenuti a presentare nuova dichiarazione, **entro 90 giorni** dalla data dell'evento, nel caso in siano venuti in possesso di nuovi immobili o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. A tal fine bisognerà utilizzare il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. **Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.** Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Informazioni : Comune di FILIANO - Ufficio Tributi - tel. 0971 836010 int. 6
- e-mail: amministrativo@filiano.com o comune.filiano@pec.it;
- fax 0971 836009;
- sportello: orario di ricevimento: dal **Lunedì** al **Venerdì** dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - **Martedì** e **Giovedì** anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00 .

Dalla Sede Municipale, 7 giugno 2012 =

Il Sindaco
- Giuseppe NELLA -


